



**CAPITANERIA DI
PORTO
TRAPANI**

Ordinanza n. 08/2007

**COMUNE DI
TRAPANI**

Ordinanza n.42/p.i.
61/ 2007/p.m.

-----000000000-----

Il Comandante del Porto di Trapani ed il Sindaco del Comune di Trapani:

VISTA la nota prot. n. 115 in data 15 gennaio 2007 dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Trapani, con la quale ha comunicato che, sulla scorta delle risultanze delle analisi agli atti del Dipartimento A.R.P.A. e L.S. dell'A.S.L. di Trapani relative alle acque del Porto di Trapani, la pesca in ambito portuale deve essere inibita perché tale attività è pregiudizievole alla salute pubblica.

VISTO l'ar.79 del Codice della Navigazione approvato con R.D.30 marzo 1942, n. 327.

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

VISTO l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali.

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

VISTA la legge n. 152 in data 11/05/1999 "Testo unico sull'ambiente"

VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e la Legge n. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO opportuno emanare disposizioni al fine di prevenire l'insorgere di incidente a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

RITENUTA la specifica competenza di ciascuno dei Comandi / Enti in intestazione;

ORDINANO

Art. 1

Con decorrenza immediata, e fino a nuovo ordine, nell'ambito del bacino portuale di Trapani, come meglio definito al successivo art. 2), è vietata:

1. la pesca sia essa sportiva, dilettante e professionale;
2. il prelievo e la detenzione di acqua di mare del bacino portuale di Trapani;
3. la balneazione;
4. l'utilizzo di acqua di mare proveniente dal bacino portuale di Trapani per il lavaggio e il congelamento di prodotti ittici;

Art. 2

Per bacino portuale di Trapani si intende "lo specchio di mare territoriale compreso tra le banchine del porto di Trapani, compreso il porto peschereccio e la linea immaginaria congiungente i fanali rosso e verde posti rispettivamente a Sud del molo Colombaia ed a Ovest della Diga foranea di sottoflutto, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente ordinanza.

Art. 3

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto più grave reato, ai sensi dell'art. 5) della legge artt. 1174 e 1161 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del vigente Codice della Strada per le infrazioni relative alla circolazione stradale (D.LVO N. 285 in data 30 aprile 1992).

Trapani, li 13 febbraio 2007

**f.to IL COMANDANTE
C.V.(CP) Pietro VERNA**

**f.to IL SINDACO
Dott. Girolamo FAZIO**